

# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA  
UFFICIO TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DAL RUMORE

PROT. N. 7274

BARI, li \_\_\_\_\_

Alla Spett. Ditta ILVA S.P.A.  
Via APPIA S.S. Km.648  
TARANTO

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
TARANTO

All'ARPA PUGLIA  
Dipartimento Provinciale  
Via Anfiteatro 8  
TARANTO

Alla A.U.S.L. TA/1  
Via Diego Peluso 117  
TARANTO

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  
TARANTO

**Oggetto: Notifica Determinazione DIR. n. 201 del 23/05/2005 – D.P.R. 203/88 ex art.15 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa alla modifica di officina del ciclo servizi ausiliari. DITTA: ILVA S.P.A. – Stabilimento di TARANTO.**

Con la presente si notifica alle Ditte ILVA S.P.A., la Determina in oggetto, che in copia si allega.


Copia del provvedimento, viene trasmessa oltre al Sindaco in indirizzo, all'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, alla A.U.S.L. territorialmente competente ed alla Provincia di Taranto, perchè provvedano d'intesa al controllo ed all'osservanza da parte della Ditta di quanto nello stesso é riportato.

L'ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto farà poi conoscere a questo Settore, la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni ed il rispetto dei valori limite.


IL FUNZIONARIO  
(Ing. Rosato Gennaro)



IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Luca LIMONGELLI)



All.: Determinazione DIR n201 del 23/05/2005,



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE**  
**SETTORE ECOLOGIA**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA**

N. 201 del registro delle determinazioni

Codice cifra: 089/DIR/2005/00201-

**OGGETTO:** d.p.r. 24 maggio 1988, n°203- ex Art.15 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa alla modifica attività di officina del ciclo servizi ausiliari, dello Stabilimento ILVA di TARANTO.

L'anno 2005 addì 23 del mese di Maggio in Modugno presso il Settore Ecologia, il

**DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento Atmosferico, ha adottato il seguente provvedimento:

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la legge regionale in data 17 gennaio 1988, n°4;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n°203;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, pubblicato sulla G.U. n°171 del 24 luglio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto del Ministero dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n°51 del 30 luglio 1990;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo, pubblicato sulla G.U. n°57 dell'8 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 Aprile 1971 n°322;
- vista la legge 26 ottobre 1995, n°447;
- visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 16 aprile 1998 n°72;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n°53;
- vista la legge regionale 22 gennaio 1999 n°7, che prevede l'abbattimento del 20% delle emissioni in atmosfera per gli impianti ricadenti in aree ad elevato rischio ambientale;
- visto il D.M. Ambiente 02/04/2002 n°60;
- visto il D.lgs. 4/8/1999 n°372, concernente l'autorizzazione integrata ambientale;
- vista comunque la legislazione vigente nella materia di che trattasi;
- vista la Determinazione n°363 del 18/11/2003 concernente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli ex Art. 12, 15 e 7, DPR n°203/88 dello stabilimento ILVA di TARANTO;
- vista l'istanza prot. n° LEG 57 del 06/05/2004, acquisita al protocollo d'Ufficio n°5313 del 24/05/2004, con la quale l'ILVA s.p.a. ha richiesto ai sensi del DPR n°203/88 art.15 l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa alla modifica attività di officina del ciclo servizi ausiliari, dello Stabilimento ILVA di TARANTO;



PER COPIA CONFORME

- vista la nota n°5233 del 15/07/2004 con la quale il Dirigente del Comune di TARANTO, ha espresso parere favorevole ai sensi dei Comma 2 e 4 del DPR n°203/88;
- considerato che nella seduta del 21 Febbraio 2005, il CRIAP, ha espresso il proprio parere favorevole alle emissioni rivenienti dai seguenti camini così come riportati nella relazione tecnica presentata dalla Ditta agli atti d'Ufficio, con la riduzione del 20% prevista dalla L.R. n°7/99:

Emissioni	Portata (Nmc/h)	Flusso (g/h)	Polveri (mg/Nmc)	SOV (mg/Nmc)	Conc. Limite (mg/Nmc) dal DM 12/07/90
E29	40.000	800	20	-	40
E30	40.000	1600	40	-	40
E31	7000 – 55000	16.8 – 132° 280-2200°°	2.4	40	° 2.4 °° 40
E32	13000	0.26	20	-	120
E33	8000	0.16	20	-	120
E34	6000	0.24	40	-	120

° valori di flussi di massa per le polveri; °° valori di flussi di massa per le SOV.

- Inoltre il CRIAP ha ritenuto che essendo trascorso lungo tempo dalla autorizzazione definitiva alle emissioni ottenuta dall'azienda e considerato che l'evoluzione tecnologica dei filtri di abbattimento delle emissioni lo consente, si ritiene che i limiti precedentemente autorizzati all'azienda consistenti nei valori massimi consentiti dall'articolo 3 comma 10 del DM 12/07/90 debbano essere modulati ed adeguati ai limiti che compaiono nell'allegato 1 del succitato DM.

Ritenuto altresì di dover fissare le seguenti prescrizioni:

- La Ditta deve comunicare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.8 del DPR n°203/88, all'ARPA Puglia - - Dipartimento Provinciale di TARANTO, all'ASL TA/1, al Sindaco del Comune di Taranto, alla Provincia di Taranto ed alla Regione Puglia Assessorato all'Ambiente, Ufficio tutela qualità dell'aria dell'Inquinamento Atmosferico ed Acustico la messa in esercizio con conseguente messa a regime degli impianti e trasmettere entro 15gg. da quest'ultima le analisi relative alle emissioni nei primi 10gg;
- La Ditta deve comunicare ai sensi del comma 5 dell'art.7 del DPR 24 maggio 1988, n°203 le analisi alle emissioni con metodo UNICHIM con frequenza annuale, conservandone l'originale e trasmettendo copia all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di TARANTO, alla A.U.S.L. TA/1, al Sindaco del Comune di TARANTO ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ufficio Tutela della Qualità dell'Aria dall'Inquinamento Atmosferico e Acustico;
- la ditta è tenuta a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente e dal presente provvedimento e a contenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia man mano disponibile;
- per quanto attiene l'esercizio degli impianti di abbattimento si rinvia alla scrupolosa osservanza degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n°322 del 15 Aprile 1971;
- la ditta deve verificare che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art.6 del DPCM 1991 e successive modificazioni ed integrazioni trasmettendo copia delle misure effettuate da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n°447/95, all'ARPA - Puglia - - Dipartimento Provinciale di TARANTO, alla AUSL TA/1, al Sindaco del Comune di Taranto ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ufficio Tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico e acustico.
- La ditta ILVA S.p.A. ove l'impianto in questione ricada nelle condizioni di cui alla legge regionale 22/01/99 n.7 Art.1, deve assicurare il rispetto delle disposizioni normative ivi fissate.

Inoltre:

- richiamato l'articolo 10 del DPR 24 maggio 1988, n°203, in merito alla inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, che, secondo la gravità dell'infrazione comporterà la diffida, la diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, la revoca dell'autorizzazione con la chiusura dell'impianto;
- richiamato l'articolo 11 del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, in merito alle possibili modifiche da apportare alle prescrizioni riportate nel presente atto per l'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché per l'evoluzione della situazione ambientale;

- richiamato l'articolo 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, in merito all'autorizzazione preventiva per la modifica sostanziale degli impianti che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni ed il trasferimento degli impianti stessi;
- ritenuto di demandare all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di TARANTO e alla AUSL TA/I il controllo e l'osservanza da parte della ditta ILVA S.p.A., di quanto riportato nel presente atto, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n°203;
- richiamate le procedure di cui agli allegati 6 e 7 del D.M. 12/07/90 per la verifica e il controllo dell'emissioni diffuse;
- ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;
- preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal funzionario incaricato;

— dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### \* D E T E R M I N A

— di concedere alla Ditta ILVA S.P.A. di TARANTO, ai sensi dell'art.15 del DPR n°203/88, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rinvenienti dalle modifiche dell'attività di officina nel ciclo servizi ausiliari nello stabilimento ILVA di TARANTO con il rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

Emissioni	Portata (Nmc/h)	Flusso (g/h)	Polveri (mg/Nmc)	SOV (mg/Nmc)	Conc. Limite (mg/Nmc) dal DM 12/07/90
E29	40.000	800	20	-	40
E30	40.000	1600	40	-	40
E31	7000 – 55000	16.8 – 132° 280-2200°°	2.4	40	° 2.4 °° 40
E32	13000	0.26	20	-	120
E33	8000	0.16	20	-	120
E34	6000	0.24	40	-	120

° valori di flussi di massa per le polveri; °° valori di flussi di massa per le SOV.

Inoltre il CRIAP ha ritenuto che essendo trascorso lungo tempo dalla autorizzazione definitiva alle emissioni ottenuta dall'azienda e considerato che l'evoluzione tecnologica dei filtri di abbattimento delle emissioni lo consente, si ritiene che i limiti precedentemente autorizzati all'azienda consistenti nei valori massimi consentiti dall'articolo 3 comma 10 del DM 12/07/90 debbano essere modulati ed adeguati ai limiti che compaiono nell'allegato 1 del succitato DM.

- La presente autorizzazione è rilasciata a seguito del parere espresso dal CRIAP nella seduta del 21/02/2005, con la disposizione del rispetto dei limiti di emissione riportati, formulati nel rispetto dei limiti di legge rinvenienti dal D.M. 12/7/90 e dalla l.r. n°7/1999;
- La Ditta deve verificare che i limiti massimi di emissione di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art.6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991 e ai sensi della Legge 447/95; se gli effetti acustici dell'attività si dispiegano in zona diversa da quelle esclusivamente industriali (art.1 D.M.A 11/12/96 deve essere comunque rispettato presso tali zone, in presenza di ambienti abitativi, il criterio differenziale (art.3, comma 2 D.M.A. 11/12/96);
- La Ditta, ove l'impianto in questione ricada nelle condizioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, Art.1, deve assicurare il rispetto delle disposizioni normative ivi fissate;
- La Ditta è tenuta al miglior esercizio possibile degli impianti e a salvaguardare i limiti massimi di accettabilità e limiti massimi di esposizione agli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno di cui alle normative vigenti;
- Di demandare all'ARPA - Puglia ed alla AUSL TA/I, anche ai sensi dell'articolo 8 – 3° comma – del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, il controllo e la osservanza da parte della ditta ILVA SPA. Stabilimento di TARANTO di quanto riportato nel presente atto, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24/5/88 n°203;
- Di trasmettere il presente atto all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di TARANTO, alla A.S.U.L. TA/I, all'Amministrazione Provinciale di TARANTO, e al Comune di TARANTO e notificarlo alla Ditta ILVA S.P.A. Stabilimento di TARANTO;
- Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'albo del settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente;



— Di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
(Dott. Luca LIMONGELLI)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento  
(Ing. Gennaro ROSATO)

Il presente provvedimento non comporta alcun onere per i cittadini ai sensi della L.r. n. 15/78 e successive modificazioni in materia.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
(Dott. Luca LIMONGELLI)

Della presente determinazione, redatta in duplice originale, composta da n. 4 fasciate, compresa la presente, viene iniziata la pubblicazione all'Albo istituito presso l'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Via Delle Magnolie n°6/8 - Modugno, dal giorno successivo alla data di adozione del provvedimento e per 5 (cinque) giorni consecutivi, lavorativi a partire dal .....

L'incaricato alla pubblicazione  
(Sig. Giuseppe DE PINTO)

**Attestazione di avvenuta Pubblicazione**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ecologia, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 5 della L.r. n°7/97, è stato affisso all'Albo dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Via Delle Magnolie n°6/8 - Modugno, per 5 (cinque) giorni consecutivi, lavorativi, dal..... al **3-0-MAG-2005**

L'incaricato alla Pubblicazione  
(Sig. Giuseppe DE PINTO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dr. Luca Limongelli



PER COPIA CONFORME  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Luca LIMONGELLI)